

Prot.n.

Spett. le

Di.co Edilizia srl

Via Pietro Nenni snc
09047 (CA) Selargius

SC.Ufficio Tecnico e Patrimonio

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell'art.50, comma 1 lett. b) del D.lgs.36/2023 per fornitura di materiale edile vario necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso diverse strutture della Asl 8 di Cagliari.

Si comunica che, con determinazione dirigenziale n.xx del xx/xx/2025 a firma del Direttore della SC Ufficio Tecnico e Patrimonio ASL8 Cagliari, è stato disposto in favore della società in indirizzo l'affidamento di quanto in oggetto da eseguirsi nei tempi e modi stabiliti nei medesimi atti.

La presente lettera commerciale costituisce contratto ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 36/2023 per la disciplina dei rapporti tra l'Azienda Socio-sanitaria locale di Cagliari ASL8 e la società Di.co Edilizia srl, con sede in Via Pietro Nenni, snc – cap 09047 città Selargius (CA), P.I./C.F. 02815490921, in relazione all'esecuzione delle prestazioni in oggetto e secondo le condizioni di seguito riportate.

RUP: Maurizio Coluccio**Art. 1. Oggetto e caratteristiche tecniche della fornitura**

La presente lettera commerciale ha ad oggetto "l'affidamento della fornitura di materiale edile vario necessario per l'esecuzione di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria da eseguirsi presso diverse strutture della Asl 8 di Cagliari.". Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda integralmente alla documentazione di gara che costituisce allegato alla presente anche se materialmente ad essa non acclusa.

Art. 2. Durata del contratto

La durata dell'appalto (escluse le eventuali opzioni) si intende connessa all'intera durata della fornitura di cui all'affidamento de quo, facendo fede la data dell'ordine e di conclusione della medesima secondo (i cronoprogrammi di cui alla---- se presente) la documentazione di gara.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, nel periodo di efficacia del presente Atto, l'aumento delle prestazioni originariamente previste, fino a concorrenza di un quinto dell'importo del contratto, senza che l'aggiudicatario possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Resta inteso tra le Parti che, ai sensi di legge, la durata del presente Contratto nel suo complesso e/o delle singole clausole di cui si compone non potrà essere tacitamente e/o unilateralmente prorogata oltre il suddetto termine, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione di modificarne gli effetti per il tempo strettamente necessario all'espletamento di una nuova gara ad evidenza pubblica volta all'affidamento delle medesime prestazioni o prestazioni analoghe e qualora l'interruzione delle prestazioni possa determinare situazioni di pericolo per persone, animali, cose, oppure per l'igiene pubblica, oppure nei casi in cui l'interruzione della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto. La proroga è subordinata a condizione risolutiva che ne limiti l'efficacia al periodo antecedente all'intervenuta efficacia del provvedimento di aggiudicazione del nuovo affidamento, fatta comunque salva la garanzia della continuità del servizio/fornitura.

Art. 3. Stipula e perfezionamento del contratto

Il contratto è stipulato ai sensi dell'art.18 e dell'art.55 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio con il presente scambio di lettere anche tramite posta certificata.

Il perfezionamento del contratto avviene alla data della recezione, da parte del committente, della firma per accettazione delle presenti condizioni contrattuali.

Il presente contratto unitamente agli allegati viene sottoscritto in segno di accettazione con firma digitale, ai sensi dell'articolo 24 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 "Codice dell'amministrazione digitale".

Art. 4. Modalità di esecuzione

È fatto assoluto divieto al fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente atto, a pena di nullità dell'atto medesimo. In caso di inadempimento da parte del fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, il presente atto. Il fornitore si obbliga ad effettuare direttamente la prestazione in oggetto nel rispetto di tutte le clausole e condizioni, nessuna esclusa od eccettuata, contenute nella presente lettera, nonché delle indicazioni impartite dal committente.

Art. 5. Conoscenza delle condizioni dell'appalto

L'assunzione dell'appalto da parte dell'affidatario implica la conoscenza perfetta di tutte le norme generali e particolari che lo regolano. L'aggiudicatario ha valutato la convenienza ad assumere l'appalto e dei prezzi offerti. Nell'accettare la prestazione l'appaltatore dichiara di aver valutato nella formulazione dell'offerta tutte le circostanze e gli elementi che influiscono sulla determinazione del prezzo. L'aggiudicatario non potrà quindi eccepire durante l'esecuzione della prestazione la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate da Codice Civile.

Art. 6. Corrispettivo

Il corrispettivo, per la prestazione oggetto del presente atto, è pari a complessivi euro 25.000,00 al netto dell'I.V.A. di legge al 22% in conformità all'offerta presentata dall'Operatore Economico che anche se non materialmente allegata alla presente ne costituisce parte integrante e sostanziale. Il predetto corrispettivo si riferisce all'esecuzione della prestazione assunta a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni di cui al presente atto. Il corrispettivo contrattuale è accettato dall'esecutore a tutto suo rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini e alle proprie stime. Lo stesso è pertanto invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità non previamente valutata dall'esecutore, fatti salvi i casi di revisione prezzi previsti dalla vigente normativa. L'esecutore non può vantare diritto ad altri compensi ovvero ad adeguamenti o aumenti del corrispettivo contrattuale, salvo quanto espressamente previsto dal presente atto.

Art. 7. Condizioni della prestazione e limitazione di responsabilità

Sono a carico dell'Operatore Economico, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale. L'Operatore Economico garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del rapporto contrattuale, integralmente e a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nella documentazione di gara, pena l'applicazione delle penali di cui oltre e/o la risoluzione di diritto del contratto. Le prestazioni contrattuali dovranno necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alle caratteristiche tecniche ed alle specifiche indicate negli atti di gara. In ogni caso, l'Operatore Economico si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente all'aggiudicazione.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente all'aggiudicazione, resteranno ad esclusivo carico dell'Operatore Economico, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre e l'Operatore Economico non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ASL n.8 di Cagliari assumendosene il medesimo Operatore Economico ogni relativa alea. L'Operatore Economico si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ASL n.8 di Cagliari da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. L'Operatore Economico rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ASL n.8 di Cagliari e da terzi autorizzati.

Art. 8. Risoluzione

Ferme le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dall'art. 122 del Codice, l'Amministrazione può risolvere di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore nel rispetto delle modalità previste dalla vigente normativa, senza necessità di assegnare alcun termine per l'adempimento, il contratto nei seguenti casi:

- reiterati e aggravati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 (tre) documenti di contestazione ufficiale, al di fuori dei casi di cui all'articolo 122 del Codice;
- violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti;
- mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine richiesto;
- mancata copertura dei rischi durante tutta la vigenza del contratto;
- nei casi previsti in materia di Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa;
- nei casi relativi alla cauzione definitiva;
- nei casi relativi alla materia del subappalto;
- nei casi relativi alla materia della Trasparenza e Pantouflage;
- qualora disposizioni legislative, regolamentari ed autorizzative non ne consentano la prosecuzione in tutto o in parte.

In tutti i predetti casi di risoluzione l'Amministrazione ha diritto di applicare una penale pari al 10% del valore del contratto, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del presente Contratto saranno oggetto di segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione nonché potranno essere valutati come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore ai sensi dell'art. 98 del Codice.

Art. 9. Recesso

Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e dall'art. 123 del Codice, l'Amministrazione ha diritto, nei casi di giusta causa, di recedere unilateralmente dal contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore via PEC. Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo: qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore; qualora il Fornitore perda i requisiti minimi richiesti per l'affidamento di forniture ed appalti di servizi pubblici relativi alla procedura attraverso la quale è stato scelto il Fornitore medesimo; qualora taluno dei componenti l'Organo di Amministrazione o l'Amministratore Delegato o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del Fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa

antimafia. L'Amministrazione, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti la stessa, che abbiano incidenza sulla prestazione delle prestazioni, può altresì recedere unilateralmente, in tutto o in parte, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC. Nei casi di cui ai commi precedenti, il Fornitore ha diritto al pagamento delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c.

L'Amministrazione può altresì recedere, per motivi diversi da quelli elencati, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall'articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con PEC purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno. In ogni caso, dalla data di efficacia del recesso, il Fornitore deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno per l'Amministrazione.

Art. 10. Danni e responsabilità civile

L'esecutore è responsabile in proprio per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'esecutore stesso quanto del committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

Art. 11. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'esecutore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in materia di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'esecutore si impegna a rispettare nell'esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente atto le disposizioni previste nelle disposizioni normative in vigore ed a quanto previsto al D. Lgs. n. 81/2008 ss. mm. ii. L'esecutore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del presente atto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni. L'esecutore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Art. 12. Fatturazione e pagamenti

La fattura dovrà essere trasmessa previa emissione del certificato di pagamento ad opera del Responsabile Unico di Progetto (RUP) e/o del Direttore dell'Esecuzione del Contratto (D.E.C). La liquidazione della fattura avverrà entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione della stessa, previa verifiche di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del DPR 602/73 e quelle relative alle regolarità del DURC. La fatturazione dovrà essere effettuata esclusivamente in formato elettronico. Al presente contratto si applicano le prescrizioni di cui all'art.11 del Codice dei contratti.

Il pagamento si intende effettuato, a termine di legge, a far data della relativa disposizione contabile presso la SC Bilancio. Le fatture dovranno essere intestate a:

Azienda socio-sanitaria locale n. 8 di Cagliari

Sede Legale Ospedale Marino, via Lungomare Poetto,12 - 09126 – Cagliari

Ufficio ordinante Ente: S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio

P.IVA 03990560926

C.F. 03990560926

Cod.IPA/destinatario: 8H52JD

Nel corpo della fattura devono essere inseriti i seguenti dati:

ASL n. 8 di Cagliari

Sede legale: Ospedale Marino,

viale Lungomare Poetto n. 12

09126, Cagliari

C.F e P.IVA: 03990560926

nuovo.aslcagliari.it

SC Ufficio Tecnico e Patrimonio

ASL 8 Cagliari

Via Romagna, 16 – 09127 Cagliari

Cittadella della Salute Pad. H

servizio.tecnico@pec.aslcagliari.it

Ordine elettronico: 8-T-2025- ***

Data ordine: **/**/2025

Cod. Commessa /convenzione KNG2QC

CIG:

CUP (se presente):

Si precisa che la mancata comunicazione del CIG nel Bonifico Bancario o Postale o negli altri strumenti d'incasso o di pagamento idonei a consentire la tracciabilità delle operazioni, nonché il mancato rispetto degli altri obblighi di cui all'Art.3 L. n. 136/2010 potrebbero comportare a carico dell'appaltatore l'irrogazione delle sanzioni di cui all'Art.6 della L.n.136/2010. Al fine di agevolare la procedura di pagamento della commessa, si consiglia di trascrivere il CIG. nella fattura.

Art. 13. Adempimenti del fornitore derivanti dal documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”

Con l'accettazione delle condizioni del presente atto, il fornitore conferma la piena conoscenza degli obblighi, degli oneri e del connesso regime sanzionatorio, previsti nel documento denominato “Patto di integrità e disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” già sottoscritto dalle parti, con particolare riferimento a quelli concernenti la fase di esecuzione della prestazione assunta.

Art. 14. Adempimenti dell'affidatario in materia di divieto di Pantouflage/Revolving Door

L'affidamento è subordinato all'acquisizione delle dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, in riferimento al divieto di Pantouflage/Revolving Door di cui alla legge n. 190/2012, comma 16 ter dell'art. 53 del D. Lgs. n. 165 del 2001.

Art. 15. Tracciabilità flussi finanziari

Il fornitore si impegna a rendere tracciabili tutti i movimenti finanziari relativi al servizio oggetto della presente fornitura, osservando puntualmente quanto previsto dal comma 1, dell'art. 3, della Legge n.136 del 13/08/2010 e successive modifiche e riportando per ciascuna transazione, il seguente riferimento:

Cig

Nel caso in cui quanto previsto dal precedente comma non venisse rispettato, il contratto si intende risolto

di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. così come previsto dal comma 8, art. 3, della Legge n. 136 del 13/08/2010.

L'Appaltatore è tenuto a rendere tempestivamente note eventuali variazioni relative ai dati utili per il pagamento; in mancanza di detta comunicazione, la ASL n.8 CA è esonerata da qualsiasi responsabilità e conseguenza per l'eventuale inesattezza o illiceità dei pagamenti stessi. Il presente contratto si intende automaticamente risolto qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza l'utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

Art. 16. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 53 comma 4 del D. Lgs. 36/2023, visto l'importo dell'affidamento e la tipologia della prestazione non è richiesta la garanzia definitiva.

Art. 17. Verifica a campione delle dichiarazioni sostitutive

Il presente atto è sottoposto alle verifiche di cui all'art. 52, comma 1, del D. Lgs. 36/2023 e alle disposizioni delle Linee guida aziendali adottate con Determina dirigenziale n. 278 del 04/04/2025. Nella fase di accertamento dei requisiti, anche a campione, si riscontrasse la non corrispondenza di quanto dichiarato in fase di affidamento si procederà ai sensi dell'articolo 52, comma 2, del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 alla risoluzione del contratto, all'escussione della eventuale garanzia definitiva, alla comunicazione all'ANAC e alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo pari a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

Art. 18. Disposizioni Finali

Qualunque modifica delle pattuizioni di cui al presente contratto per essere valida dovrà risultare da atto scritto, sottoscritto da ASL n. 8 CA e dall'Appaltatore. Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, si rimanda integralmente alle disposizioni contenute nelle leggi, regolamenti nazionali, regionali e aziendali ed ogni altra normativa vigente in materia.

Art. 19. Norme sulla Privacy

L'ASL 8 informa che i dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE n. 679/2016 (GDPR), esclusivamente nell'ambito del presente affidamento.

Nello specifico, verranno trattati i dati necessari alla esecuzione del rapporto contrattuale e dei singoli ordini, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio ed al controllo della spesa dell'ASL. I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.

Art. 20. Condizione di efficacia del Contratto

Il presente contratto acquista efficacia esclusivamente con l'assunzione dell'impegno di spesa mediante apposita Determinazione Dirigenziale. Fino a tale momento, il contratto non produce effetti giuridici vincolanti tra le parti. L'Appaltatore riconosce e accetta che l'Amministrazione non sarà tenuta a corrispondere alcun compenso né a riconoscere alcun diritto derivante dal presente contratto prima della formale registrazione dell'impegno di spesa nel bilancio della ASL n.8 di Cagliari.

Art. 21. Foro competente

Per la risoluzione di eventuali controversie che, non si fossero potute definire in via amministrativa, è competente il Tribunale di Cagliari. È esclusa la competenza arbitrale.
Letto, confermato e sottoscritto

Il Direttore S.C. Ufficio Tecnico e Patrimonio

Ing. Fabio Francesco Farci

data e firma

(firma apposta digitalmente ex D.lgs. n.82/2005)

Il Sottoscritto nato a il codice fiscale in qualità di (specificare Titolare/Legale rappresentante) dell'impresa affidataria dell'appalto di cui in oggetto, denominata C.F. e P.IVA..... con sede legale in via n. in nome e per conto della suddetta impresa

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITÀ

- a) di aver letto, di approvare e accettare integralmente e senza riserve le condizioni e le modalità di (*specificare: fornitura/esecuzione*) relative alla procedura di affidamento riportate nella presente lettera commerciale;
- b) Dichiaro, altresì, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2 del c.c., di avere perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti e atti richiamati nella presente lettera commerciale e di accettare incondizionatamente, ai sensi e per gli effetti di legge, tutte le norme, patti e condizioni previsti negli articoli di cui alla presente lettera commerciale e, per quanto non previsto, nelle disposizioni del codice civile e delle leggi vigenti in materia se ed in quanto compatibili.

L'appaltatore

data e firma
(firma apposta digitalmente ex D.lgs. n.82/2005)